

Agenzie per il Lavoro  
Loro sedi  
Roma, 19 novembre 2020

Circolare n. 18/2020

**Oggetto: Fondo Nuove Competenze, profili applicativi – FAQ.**

*Prot.n.20.2020*

Spett.li Agenzie per il Lavoro,

Vi trasmettiamo in allegato un documento recante le risposte ai numerosi quesiti pervenuti in merito al neo istituito Fondo Nuove Competenze redatto in forma di FAQ.

Il documento è stato elaborato sia consolidando i prevalenti orientamenti interpretativi formalizzati dalla migliore dottrina sia tenendo conto degli esiti (informali) di diverse interlocuzioni sviluppate con le Istituzioni competenti. In alcuni passaggi viene anche dato conto della possibile evoluzione normativa del FNC visti i diversi annunci fatti in tal senso dal Ministro competente.

Considerato il grande interesse che questo strumento sta suscitando sia tra le Agenzie che tra le Aziende utilizzatrici ci riserviamo di arricchire progressivamente le allegate FAQ a seguito sia delle richiamate evoluzioni normative che degli ulteriori quesiti che vorrete formulare.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato  
Agostino Di Maio



*Allegato c.s.*

## **FONDO NUOVE COMPETENZE (FNC) QUESITI OPERATIVI**

➤ <b>Destinatari</b>	<b>pag. 2</b>
➤ <b>Cosa rimborsa il FNC</b>	<b>pag. 4</b>
➤ <b>Modalità intervento del FNC</b>	<b>pag. 5</b>
➤ <b>Procedura</b>	<b>pag. 6</b>
➤ <b>Tempistiche</b>	<b>pag. 7</b>
➤ <b>Formazione e Forma.Temp.</b>	<b>pag. 9</b>
➤ <b>Profili sindacali</b>	<b>pag. 11</b>

## DESTINATARI

**1) Il datore di lavoro può beneficiare del contributo anche per i lavoratori dipendenti inquadrati come dirigenti?**

Sì, come precisato dal punto 2 dell'Avviso l'intervento del FNC si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari erogati dallo stesso, fra i quali sono ricompresi anche i dirigenti.

**2) Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG, possono beneficiare delle agevolazioni erogate dal FNC?**

Sì, in quanto la finalità del FNC è quella di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro nelle ipotesi in cui le esigenze organizzative e produttive dell'impresa siano mutate, attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro.

**3) L'accesso al FNC è possibile anche per aziende che al momento sono interessate da un intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria?**

Sì, occorre tuttavia verificare che le ore di formazione coperte dall'intervento del Fondo Nuove Competenze non riguardino lavoratori interessati da una sospensione dell'attività con contestuale attivazione della cassa integrazione. La compatibilità dei due strumenti va pertanto verificata in capo al singolo lavoratore e non in capo all'azienda.

**4) Si può richiedere l'intervento del FNC per i somministrati in alternativa allo strumento di TIS "in deroga"?**

Stante il tenore letterale della norma e le finalità dello strumento non si rilevano profili di incompatibilità fra la fruizione dei trattamenti di cassa integrazione e l'intervento del FNC. Conseguentemente si ritiene che i datori di lavoro possano beneficiare del contributo erogato dal FNC per i lavoratori somministrati anche nelle ipotesi in cui sia attivo un ammortizzatore sociale, purché le ore di formazione non riguardino ore caratterizzate da sospensione dell'attività lavorativa.

Suggeriamo tuttavia sul punto un atteggiamento prudentiale stante taluni orientamenti informali resi dalle Istituzioni di riferimento che sembrano voler escludere *tout court* la possibilità che le ore di formazione, coperte dall'intervento del FNC, possano riguardare lavoratori percettori di trattamenti di cassa integrazione.

**5) E' possibile presentare un'istanza cumulativa nel caso in cui le imprese siano aggregate in un contratto di rete?**

No, l'art. 4 (*Accesso al Fondo*) e l'art. 8 (*Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori*) del Decreto di attuazione individuano

tassativamente i datori di lavoro che possono presentare l'istanza cumulativa al Fondo Nuove Competenze, fra i quali non risultano ricomprese le società aggregate da un contratto di rete.

**6) E' possibile utilizzare l'intervento del FNC anche per i lavoratori somministrati in disponibilità?**

Si ritiene che i lavoratori in disponibilità non accedano al finanziamento del FNC in quanto l'intervento formativo finanziato dallo stesso implica la redistribuzione dell'orario di lavoro che non è possibile per tali lavoratori in quanto non vi è un orario di lavoro prestabilito.

**7) L'istanza di contributo può essere fatta da aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici?**

Non risultano preclusioni in tal senso.

**8) Il numero di lavoratori inizialmente coinvolti dall'intervento del FNC può diminuire?**

L'art. 6, comma 1, del Decreto di attuazione prevede che l'importo massimo del contributo riconoscibile al datore di lavoro potrà essere rideterminato in riduzione, in sede di consuntivazione finale, per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.

Si ritiene pertanto possibile che il numero di lavoratori inizialmente coinvolti nell'intervento del FNC vari in diminuzione in presenza di mutate condizioni.

## **COSA RIMBORSA IL FNC**

### **9) I costi sostenuti per la docenza sono rimborsabili dal FNC?**

Le attività svolte dal docente restano a carico delle aziende e/o, nel caso di intervento dei Fondi Interprofessionali a carico dei medesimi.

### **10) Cosa rimborsa il FNC?**

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa alle aziende il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

### **11) Esiste un finanziamento minimo e massimo previsto per ogni singolo piano?**

Il limite rimborsabile con finanziamento da parte del FNC è un limite individuale riferibile quindi a ciascun lavoratore, come previsto dall'art. 3 del Decreto di attuazione, ed ammonta a 250 ore. Non sussiste pertanto né un "tetto" aziendale massimo né una soglia minima di finanziamento.

### **12) Il limite di 250 ore individuato per ciascun lavoratore deve essere rapportato ad un contratto di lavoro a tempo pieno?**

Il limite di 250 ore non viene riparametrato in funzione dell'orario di lavoro contrattuale e al monte ore individuale ma si configura esclusivamente quale soglia massima di ore finanziabili da destinare allo sviluppo delle competenze che verranno valutate a prescindere dal complessivo orario di lavoro previsto dal contratto.

### **13) Il FNC rimborsa anche i ratei relativi alle mensilità aggiuntive e al TFR delle ore caratterizzate da una rimodulazione finalizzata alla partecipazione dei lavoratori ai progetti di sviluppo delle competenze?**

No.

## MODALITA' INTERVENTO DEL FONDO

### **14) Il contributo ricevuto dal FNC si configura come aiuto di stato?**

Tenuto conto che le agevolazioni che configurano aiuti di stato sono tassativamente individuate come tali dalla normativa di riferimento e che per il FNC non vi è questa indicazione, si ritiene che il contributo erogato dal Fondo Nuovo Competenze non rientri nel novero degli aiuti.

### **15) Visto lo stanziamento dei 730 milioni nelle ipotesi in cui le aziende eventualmente dovessero restare fuori dal contributo per esaurimento dei Fondi è possibile aspettarsi un rifinanziamento della misura?**

Al di fuori delle citate risorse (730 milioni per annualità 2020 e 2021), l'art. 88 comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede che ulteriori conferimenti di risorse potranno essere disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, inoltre le stesse amministrazioni potranno erogare ulteriori conferimenti attingendo a risorse proprie.

Ciò detto in numerose occasioni è stato annunciato dal Ministero del lavoro il rifinanziamento della misura.

## PROCEDURA

### **16) Per quanto riguarda il modello 1B dell'ANPAL, in che modo può essere presentata l'istanza da parte del Fondo Interprofessionale?**

L'istanza cumulativa può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti ed è presentata dal legale rappresentante del Fondo Interprofessionale.

All'istanza cumulativa per ciascuna azienda aderente devono essere allegati i seguenti documenti: l'accordo collettivo che deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente, il progetto formativo, l'elenco dei lavoratori coinvolti e l'eventuale delega del rappresentante legale.

### **17) Per la richiesta di saldo è necessaria la certificazione di un revisore contabile per la spese relative ai dipendenti che hanno beneficiato della formazione?**

No. L'azienda dovrà utilizzare i modelli di richiesta di saldo (All. 3.a e All. 3.b) previsti dall'Avviso ANPAL del 4.11.2020 fornendo le attestazioni ed i dati individuati dai modelli stessi.

### **18) Il progetto per lo sviluppo competenze da compilare allegare all'istanza, è preimpostato?**

No.

### **19) Dall'Avviso sembra emergere che ANPAL provvederà ad una valutazione formale di ammissibilità, mentre alle Regioni sembra spettare la valutazione tecnica. Anche ANPAL potrà intervenire nel merito di tale valutazione?**

Sì, ANPAL procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Tale parere, (per il quale è previsto il silenzio-assenso) è relativo alla eventuale disponibilità nella offerta formativa regionale di contenuti formativi analoghi o identici a quelli proposti nella domanda.

All'esito del parere richiesto ANPAL provvede a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità sostanziale e formale ai requisiti richiesti.

## TEMPISTICHE

### **20) La formazione può avere inizio anche nel 2021?**

Da una lettura testuale del dato normativo si ritiene che non sia possibile avviare la formazione nel 2021, il Decreto di attuazione del FNC prevede difatti che le attività di formazione del lavoratore devono essere avviate entro il 31.12.2020.

Tuttavia dalle dichiarazioni rese dalle Istituzioni di riferimento fanno ritenere che sarà consentito (da capire se con una modifica normativa o con un intervento interpretativo) l'avvio dell'attività formativa anche nel 2021.

### **21) Quali sono le tempistiche entro cui provvedere alla valutazione formale di ammissibilità?**

In considerazione del fatto che ANPAL valuterà la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di ammissione al finanziamento e non valuterà i progetti formativi i tempi saranno stretti. ANPAL ritiene di poter concludere la valutazione in 5 giorni mentre le Regioni hanno a disposizione 10 giorni per esprimersi.

### **22) Al netto dei 10 giorni di approvazione, da quando si può erogare la formazione?**

Trascorsi i dieci giorni il parere richiesto alle Regioni da ANPAL si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. ANPAL, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti, comunicherà al datore di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Decreto di attuazione la regolarità dell'istanza di contributo presentata. Ottenuta l'autorizzazione il datore di lavoro potrà procedere all'erogazione della formazione.

### **23) Sono previste proroghe del termine di 90 giorni per le attività, se non in questa fase di presentazione, almeno in seguito all'approvazione del progetto?**

Dalla lettura del dato normativo il termine andrebbe considerato come perentorio.

Tuttavia le dichiarazioni rese dalle Istituzioni di riferimento vanno nel senso di considerare come ordinario tale termine.

I termini di 90 e 120 giorni, se motivati da comprovate ragioni oggettive di necessità, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.

### **24) Qualora non si riuscisse a sottoscrivere l'istanza entro il 31.12.2020, è previsto un altro termine ultimo per il prossimo anno entro il quale sarà possibile presentare l'istanza?**

Il termine del 31.12.2020 è fissato per la sottoscrizione dell'Accordo non per la presentazione dell'istanza che potrà essere presentata anche nel 2021.



**25) L'inizio delle attività formative oggetto del progetto può essere antecedente alla data di approvazione dell'istanza?**

No. La formazione deve iniziare dopo l'approvazione dell'istanza.

**26) Quali caratteristiche deve avere il docente interno in azienda?**

Il docente interno deve dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali per lo svolgimento del progetto come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2020.

**27) Quale è il livello di personalizzazione del piano formativo richiesto? Deve essere uno per discente o può andare bene la presentazione del sistema di valutazione competenze e validazione delle stesse?**

Il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013. Anche le modalità di trasparenza e di attestazione delle competenze acquisite all'esito dei percorsi formativi deve avvenire in conformità ai criteri dettati dal citato Decreto.

**28) Gli Accordi potranno riguardare una formazione che sia avulsa da specifica referenziazione prevista dal repertorio regionale di riferimento?**

La qualificazione delle competenze si aggancia ai repertori regionali pertanto si ritiene che i percorsi di formazione coperti dal FNC possono riguardare lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore previste nei repertori regionali di riferimento. Nel caso di mancata referenziazione nel repertorio della Regione di interesse sarà comunque possibile fare riferimento al repertorio di un'altra Regione.

## FORMAZIONE E FORMA.TEMP

**29) È confermato che per i somministrati la formazione potrà essere finanziata da Forma.Temp?**

Sì. Il Fondo potrà finanziare la formazione secondo le regole ad oggi previste dal *Vademecum*, dal Manuale Operativo e dalle circolari trasmesse alle Agenzie per il Lavoro attraverso l'utilizzo del conto formazione TD e TI di ciascuna ApL.

**30) È possibile finanziare corsi che prevedono la compresenza di lavoratori somministrati e lavoratori diretti dell'utilizzatore, c.d. "congiunti tra ApL ed impresa utilizzatrice"?**

I corsi c.d. congiunti tra ApL ed impresa utilizzatrice sono finanziabili da Forma.Temp nella Qualificazione professionale, unica tipologia formativa nell'ambito delle quali è possibile realizzare tale fattispecie.

**31) È possibile presentare progetti che prevedono un cofinanziamento?**

Sì, sono ammissibili a finanziamento progetti, ad esclusione di quelli finanziati nella formazione On the Job e nella Qualificazione professionale in affiancamento, che prevedono l'integrazione delle risorse erogate dal Fondo con risorse di altri soggetti pubblici o privati.

**32) È possibile presentare progetti realizzati nella modalità c.d. a voucher?**

Sì, solo nella Qualificazione professionale. In questo caso il/i corsista/i viene inserito in un percorso a mercato, erogato anche in modalità FaD, all'interno di contesti formativi esterni alla formazione finanziata da Forma.Temp.

**33) Nei casi in cui si renda necessario è possibile derogare agli standard di progetto e/o di modulo previsti dal Fondo?**

Gli standard di servizio sono derogabili con le modalità dettagliate nell'Allegato 1 al Manuale Operativo allegando in fase di presentazione del progetto l'Accordo Sindacale nell'apposita sezione.

**34) È possibile prevedere, nei percorsi formativi finanziati da Forma.Temp, il riconoscimento delle spese relative all'acquisizione di attestazioni/certificazioni delle competenze?**

Il Fondo riconosce il rimborso a costi reali delle spese sostenute per l'acquisizione di attestazione/certificazione delle competenze ove prevista e a condizione che risulti acquisita.

Il progetto deve indicare le modalità di attestazione/certificazione delle competenze e degli organi deputati al rilascio che devono essere riconosciuti a livello regionale/nazionale/internazionale o identificati come benchmark al livello di mercato.

**35) Il FNC prevede la possibilità di inserire anche corsi di formazione in modalità asincrona?**

In via prioritaria è da utilizzare la modalità sincrona, in caso di impossibilità oggettiva e motivata è possibile adottare la modalità asincrona purché coerente ed idonea a perseguire gli obiettivi previsti dal progetto e verificabile ai fini della certificazione/attestazione delle competenze acquisite alla fine del percorso.

**36) Con riferimento ai livelli EQF di qualificazione conseguibili al termine del progetto formativo, occorre attenersi a quelli indicati nell'Avviso (3 e 4) o è possibile riferirsi anche a livelli superiori?**

Si ritiene che ci si debba attenere ai livelli individuati nell'Avviso, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Non è ovviamente esclusa la facoltà di riferirsi a livelli superiori.

**37) Nel progetto formativo, sono ammesse anche attività previste dall'Accordo Stato Regioni (D. Lgs n. 81/08)?**

No.

**38) La formazione erogata ai lavoratori potrà essere svolta anche a distanza (aula virtuale e e/Learning)?**

Sì, non si ritiene che sussistano impedimenti allo svolgimento delle attività formative attraverso la modalità FAD.

**39) Per dare prova dell'avvenuta formazione deve essere utilizzata una formazione specifica?**

Gli interventi di formazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto di attuazione, devono essere coerenti con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 13/2013.

## PROFILI SINDACALI

**40) Con riferimento all'accordo sindacale di condivisione, in caso di livello aziendale, da quante RSU/RSA deve essere sottoscritto? Ad esempio, in caso di RSU è sufficiente la firma della maggioranza (50%+1) delle RSU presenti in azienda?**

L'Accordo deve essere sottoscritto almeno da una rappresentanza sindacale aziendale. A riguardo si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva in materia.

**41) Con riferimento all'accordo sindacale di condivisione, in caso di livello territoriale da quante sigle sindacali deve essere sottoscritto? E' sufficiente la firma di una sola sigla sindacale?**

Sì.

**42) Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell'accordo sindacale può avvenire tramite mail? In caso affermativo con quali modalità?**

Sì, non si ritiene che vi siano impedimenti alla trasmissione telematica dell'Accordo.

**43) Per l'Accordo sono sufficienti le RSA o occorrono anche i sindacati territoriali?**

Per la stipula dell'Accordo è sufficiente la firma anche delle sole rappresentanze sindacali aziendali.